

# Ordinanza sulla preparazione dei maestri di ginnastica e sport nelle università

del 21 ottobre 1987 (Stato il 1° gennaio 1997)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972<sup>1</sup>  
che promuove la ginnastica e lo sport,

*ordina:*

## Sezione 1: Obiettivo

### Art. 1

La presente ordinanza ha come obiettivo di coordinare la formazione dei maestri di ginnastica e sport nelle università. All'uopo essa determina le esigenze minime richieste per lo svolgimento degli studi e degli esami volti ad ottenere i diplomi federali I e II di maestro di ginnastica e sport.

## Sezione 2: Ammissione agli studi

### Art. 2 Ammissione

Oltre ai titolari di una maturità, le università possono ammettere ai corsi di maestro di ginnastica e sport quanti possiedono una patente cantonale di docente di scuola elementare.

### Art. 3 Esame d'ammissione

Chi vuole seguire un corso di formazione di maestro di ginnastica e sport deve sostenere un esame d'ammissione nelle discipline pratiche. L'esame è organizzato dalle università.

## Sezione 3: Studi

### Art. 4 Meta degli studi

La meta degli studi è la formazione di maestri di ginnastica e sport capaci di insegnare la ginnastica e lo sport ai livelli scolastici seguenti:

RU 1987 1464

<sup>1</sup> RS 415.0

- a. classi dal 1° al 9° anno di scolarità e scuole professionali (diploma I);
- b. scuole superiori (diploma II).

#### **Art. 5** Durata degli studi

<sup>1</sup> Gli studi per l'ottenimento del diploma I durano al minimo quattro semestri con una media di 20 ore settimanali di corso.

<sup>2</sup> Gli studi per l'ottenimento del diploma II durano al minimo otto semestri dei quali quattro con una media di 20 ore settimanali di corso e quattro con una media di 15.

#### **Art. 6** Struttura degli studi

<sup>1</sup> Gli studi comprendono:

- a. una parte didattica;
- b. una parte pratica e metodologica;
- c. una parte scientifica.

<sup>2</sup> Essi sono completati da un corso presso l'Ufficio federale dello sport (UFSPPO)<sup>2</sup>, sezione Scuola federale dello sport di Macolin ( sez. SFSM)<sup>3</sup>.

#### **Art. 7** Contenuto degli studi

<sup>1</sup> La parte didattica deve dare agli studenti le capacità necessarie per insegnare ai livelli scolastici che entrano in linea di conto. Essa deve inoltre comprendere le corrispondenti nozioni pedagogiche di base.

<sup>2</sup> La parte pratica e metodologica deve far conoscere la materia che, in quanto maestri di ginnastica e sport, essi dovranno insegnare ai livelli scolastici che entrano in linea di conto (art. 4); parimenti essa deve consentire ai candidati di ampliare e approfondire le proprie attitudini sportive.

<sup>3</sup> La parte scientifica deve fornire agli studenti le conoscenze di base (per il diploma I) e approfondite (per il diploma II) nei campi seguenti:

- a. biologia e medicina sportiva;
- b. scienze del movimento e dell'allenamento;
- c. scienze sociali e del comportamento.

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 8** Corso complementare presso l'UFSPPO (sez. SFSM)

<sup>1</sup> I corsi universitari di formazione per entrambi i diplomi sono completati da un corso complementare presso l'UFSPPO (sez. SFSM), la sua durata minima è di due settimane.

<sup>2</sup> Il corso complementare I introduce all'istituzione Gioventù e Sport come pure alle discipline sportive speciali. Il corso complementare II approfondisce e amplifica le conoscenze acquisite; può essere frequentato soltanto dopo la conclusione del corso I.

<sup>3</sup> In collaborazione con le università, l'UFSPPO (sez. SFSM) fissa il contenuto, la data e la durata dei corsi complementari.

**Art. 9** Integrazione degli studi nelle strutture universitarie

Le università o i Cantoni universitari integrano, se possibile, la formazione dei maestri di ginnastica e sport negli studi universitari che preparano all'insegnamento, al diploma, alla licenza e al dottorato.

**Art. 10** Corsi di perfezionamento e post laurea

Le università possono organizzare corsi di perfezionamento in singole materie e studi post laurea. L'UFSPPO (sez. SFSM) può dar loro il suo aiuto in questo campo.<sup>4</sup>

**Sezione 4: Esami****Art. 11** Esame di diploma, esame nelle singole materie, esame propedeutico

<sup>1</sup> L'esame di diploma comprende una parte didattica, una parte pratica e metodologica e una parte scientifica, come pure un lavoro scritto per il diploma I e un lavoro di diploma per il diploma II.

<sup>2</sup> Le diverse parti dell'esame sono composte di prove, nelle singole materie, che possono avvenire nel corso degli studi. Siffatte prove possono essere suddivise in prove parziali.

<sup>3</sup> Le università possono organizzare esami propedeutici.

**Art. 12** Esaminatori e periti

<sup>1</sup> Gli esami sono effettuati dai docenti che insegnano la materia d'esame. Nei casi particolari la direzione degli esami può designare esaminatori straordinari.

<sup>2</sup> Per ogni esame di disciplina, la direzione degli esami ricorre in linea di massima a un perito riconosciuto dalla Commissione federale dello sport (CFS).<sup>5</sup> Tale perito

<sup>4</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3021).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3021).

sorveglia l'applicazione delle prescrizioni d'esame, consiglia nell'attribuzione delle note e fa una relazione in merito alla commissione. Le spese che ne derivano sono a carico della Confederazione.

<sup>3</sup> Se l'esame di una singola materia è suddiviso in esami parziali, metà almeno delle note disponibili per tale materia dev'essere attribuita in presenza del perito.

#### **Art. 13** Annuncio dell'esame

<sup>1</sup> La direzione degli esami pubblica la data degli esami nelle singole materie almeno sei settimane prima dell'inizio.

<sup>2</sup> Essa stabilisce un piano d'esame per l'esame di diploma, lo comunica ai candidati e, al più tardi dieci giorni prima dell'inizio delle prove, lo trasmette anche alla CFS<sup>6</sup>.

#### **Art. 14** Regolamento d'esame

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport<sup>7</sup> (dipartimento) disciplina le esigenze minime per l'organizzazione e la valutazione degli esami d'ammissione e di diploma.

<sup>2</sup> Le università emanano regolamenti d'esame. Esse li sottopongono previamente al parere della CFS.

#### **Art. 15** Diploma, attestato d'esame

<sup>1</sup> Il candidato che ha superato l'esame riceve il diploma corrispondente e un attestato.

<sup>2</sup> Il diploma è firmato dal capo del dipartimento.<sup>8</sup>)

### **Sezione 5: Commissione federale dello sport**

#### **Art. 16 ...<sup>9</sup>**

<sup>1</sup> Nel campo della formazione dei maestri di ginnastica e sport nelle università, la CFS ha i compiti seguenti:<sup>10</sup>

- a. coordina la formazione e gli esami d'ammissione e di diploma nelle università;

<sup>6</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3021). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>7</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I 22 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU **1996** 2243).

<sup>9</sup> Titolo abrogato dal n. I dell'O del 13 nov. 1996 (RU **1996** 3021).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3021).

- b. si assicura che i regolamenti delle università riguardo agli studi e agli esami rispondano alle esigenze minime della Confederazione;
- c. sorveglia gli esami di diploma;
- d. nomina i periti d'esame su proposta delle università.

<sup>2</sup> Essa collabora per lo svolgimento di questi compiti con la Conferenza universitaria svizzera in seno a un comitato appositamente creato.<sup>11</sup> Essa può inoltre assistere ai corsi e presenziare agli esami di diploma delle università.

## Sezione 6: Disposizioni finali

**Art. 17** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del Dipartimento militare federale del 21 dicembre 1972<sup>12</sup> sulla preparazione dei maestri di ginnastica e sport nelle università è abrogata.

**Art. 18** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3021).

<sup>12</sup> [RU **1981** 1766, **1983** 1055 art. 15 cpv. 2 lett. b]

